

Il regime delle incompatibilità introdotto alla camera con un emendamento 5stelle

Niente incarichi a chi è parente

Il preside non potrà dare contratti neanche agli affini

DI ANTIMO DI GERONIMO

I dirigenti scolastici non potranno conferire incarichi di insegnamento ai parenti e agli affini fino al secondo grado. E nemmeno al coniuge. E' l'effetto dell'approvazione di un emendamento al disegno di legge sulla scuola. La modifica, proposta da **Silvia Chimenti**, deputata del Movimento 5 stelle, «sventa almeno il rischio», spiega sul suo account facebook, la deputata pentastellata, «che i dirigenti assumano con la chiamata diretta parenti e affini». L'emendamento piace a chi vuole limitare i poteri dei presidi. E piace anche ai sostenitori del disegno di legge ac 2944. Anche perché consente ai dirigenti di mettersi al riparo da eventuali responsabilità penali, che dovessero derivare dall'assunzione di familiari.

L'emendamento non preclude però lo scambio di favori tra presidi: tu scegli mia moglie e io scelgo tuo marito. E dunque, almeno sotto questo aspetto, i rischi di doverne rispondere davanti a una sezione penale di qualche tribunale rimangono tutti.

Perché mentre adesso il rischio penale è scongiurato dalla tassatività dei punteggi e dalla trasparenza delle operazioni, con le nuove norme sarà molto più difficile dimostrare l'applicazione del princi-

pio del merito.

Tanto più che il conferimento ai dirigenti di un ampio potere discrezionale nella scelta dei docenti rischia di creare malcontento tra coloro che non saranno scelti. E siccome l'unico rimedio previsto dall'ordinamento è l'azione legale, gli esclusi non potrebbero fare altro che portare la loro protesta in tribunale.

Ma fino a quando si discute davanti a una sezione civile o di lavoro è un conto, quando si va davanti a un giudice penale è tutt'altra cosa. Nel primo caso il dirigente viene difeso gratuitamente dall'avvocatura dello stato. E al massimo rischia che la corte dei conti gli chieda di mettere mano al suo borsellino per pagare i danni.

Nel caso del giudizio penale, invece, il dirigente si difende da solo, come un qualsiasi privato cittadino: deve pagarsi l'avvocato di tasca sua e affrontare i rischi e gli eventuali effetti di una qualunque condanna penale. Che, tra le altre cose, può comportare anche il licenziamento in tronco. Quanto al merito dell'emendamento, lo strumento utilizzato per avvertire i presidi dell'esistenza del divieto di assumere parenti e affini è quello dell'incompatibilità: una materia riservata alla legge che comprende una serie di comportamenti che il dipendente pubblico ha l'obbligo di

evitare. Nel caso specifico: «Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale».

In buona sostanza, il dispositivo afferma l'esistenza di una situazione di incompatibilità tra il conferimento dell'incarico e l'esistenza di stretti legami familiari tra chi conferisce l'incarico e chi lo riceve. E poi impone al dirigente scolastico di dichiarare l'inesistenza di tale situazione. L'obbligo, da una parte, consente al dirigente di non perdere mai di vista il divieto. E dall'altra parte, di evitare di adottare comportamenti illegittimi e sanzionabili. Resta il fatto, però, che tutto questo non renderà impossibili altri comportamenti non legittimi. Anche a rischio di comprimere i diritti di coniugi, parenti e affini dei dirigenti.

I cosiddetti incompatibili, con il vecchio sistema dei contratti sulla mobilità, avrebbero potuto legittimamente aspirare ad insegnare nella scuola diretta dal loro congiunto, semplicemente chiedendo l'applicazione delle attuali disposizioni, tassative e a prova di corruzione, basate esclusivamente sui punteggi maturati.

—© Riproduzione riservata—

